

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

### **A.S. n. 1341**

“Conversione in legge  
del decreto-legge  
27 gennaio 2009, n. 3,  
recante disposizioni  
urgenti per lo svolgimento  
nell'anno 2009 delle  
consultazioni elettorali  
e referendarie”

febbraio 2009  
n. 95



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni  
istituzionali sulla giustizia e sulla  
cultura



# Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Reggente ufficio: A. Sansò \_3435

Reggente ufficio: S. Biancolatte \_3659

S. Marci \_3788

#### Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati \_3442

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Domenico Argondizzo \_2904

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

Chiara Micelli \_3521

Antonello Piscitelli \_4942

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

### **A.S. n. 1341**

“Conversione in legge  
del decreto-legge  
27 gennaio 2009, n. 3,  
recante disposizioni  
urgenti per lo svolgimento  
nell'anno 2009 delle  
consultazioni elettorali  
e referendarie”

febbraio 2009

n. 95

a cura di: S. Biancolatte



# INDICE

INTRODUZIONE .....	7
SCHEDE DI LETTURA .....	9
<b>Articolo 1</b> <i>(Disciplina per il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni amministrative per l'anno 2009)</i>	
Scheda di lettura.....	11
<b>Articolo 2</b> <i>(Voto dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell'anno 2009)</i>	
Scheda di lettura.....	19
<b>Articolo 3</b> <i>(Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell'anno 2009)</i>	
Scheda di lettura.....	31
<b>Articolo 4</b> <i>(Disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali)</i>	
Scheda di lettura.....	35
<b>Articolo 5</b> <i>(Copertura finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	37
<b>Articolo 6</b> <i>(Entrata in vigore)</i>	
Scheda di lettura.....	39



## Introduzione

Il disegno di legge **A.S. n. 1341** dispone la conversione del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante *Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie*<sup>1</sup>.

Il provvedimento governativo in conversione è stato adottato, secondo quanto si desume dal preambolo dell'atto, per le seguenti **ragioni di necessità e urgenza**:

- consentire lo svolgimento del turno delle elezioni amministrative contestualmente alle elezioni europee;
- garantire l'esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o per la partecipazione a missioni internazionali;
- garantire la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali;
- adottare misure conseguenti per la funzionalità dei procedimenti elettorali, anche per quanto concerne lo scrutinio del voto.

Il testo, composto da sei articoli, reca una disciplina *ad hoc* relativa alle consultazioni che si svolgeranno nel corso del 2009.

L'**articolo 1** dispone in ordine ad un eventuale svolgimento contemporaneo delle elezioni europee e di quelle amministrative, introducendo a tal fine i necessari accorgimenti procedurali.

Gli **articoli 2 e 3** disciplinano l'esercizio del voto - sia in sede elettorale, sia in sede referendaria - da parte dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio nazionale per motivi di servizio o missioni internazionali.

L'**articolo 4** reca norme relative alla funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali.

L'**articolo 5** riguarda gli aspetti di copertura finanziaria del provvedimento.

L'**articolo 6** reca la clausola di entrata in vigore.

Per ciò che attiene ai profili della **competenza legislativa** possono venire in rilievo, rispetto al provvedimento in esame, le lettere *f)* e *p)* dell'art. 117, co. secondo, Cost., le quali attribuiscono potestà legislativa esclusiva allo Stato in materia di 'elezione del Parlamento europeo' e 'legislazione elettorale' degli enti locali (ma sul punto v. anche, *infra*, la scheda di lettura dell'art. 1).

---

<sup>1</sup> Pubblicato in G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009; scadenza: 29 marzo 2009.

Quanto alla disciplina ordinamentale della decretazione d'urgenza, può essere richiamato l'articolo 15 della **legge 400/1988**<sup>2</sup>, il cui comma 2, lett. *b*), vieta di provvedere con decreto-legge nella materia elettorale.

Va peraltro soggiunto come, malgrado il menzionato divieto, la **prassi** conosca svariati precedenti di decreti-legge emanati per disciplinare la cd. legislazione elettorale 'di contorno', ossia quella parte della normativa elettorale che non riguarda la modalità di trasformazione dei voti in seggi<sup>3</sup>.

Può essere utile ricordare, infine, che la **Corte costituzionale**, in una sua ormai risalente pronuncia, rilevò che non sussistono preclusioni di rango costituzionale all'utilizzazione dei decreti-legge nella materia elettorale e in quella referendaria (sent. 161/1995, punto 4. della parte in diritto).

---

<sup>2</sup> L. 23 agosto 1988, n. 400, *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*. A qualificare come ordinamentale la disciplina ordinaria posta dalla legge 400 fu il Presidente della Repubblica *pro-tempore*, nel messaggio di rinvio alle Camere della legge di conversione del d.l. 25 gennaio 2002, n. 4 (Doc. I, n. 1 della XIV legislatura). In quella sede fu sottolineato che la legge 400/1988 "pur essendo una legge ordinaria, ha valore ordinamentale in quanto è preposta all'ordinato impiego della decretazione d'urgenza e deve quindi essere (...) rigorosamente osservata".

<sup>3</sup> V. ad es., per la sua affinità col provvedimento in esame, il D.L. 21 maggio 1994, n. 300 (conv. L. 16 luglio 1994, n. 453), recante *Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative*; v. anche il D.L. 10 maggio 2001, n. 166 (conv. L. 6 luglio 2001, n. 271), recante *Disposizioni urgenti in materia di operazioni di scrutinio conseguenti allo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali*; per un provvedimento d'urgenza più recente e riguardante anche il voto dei cittadini temporaneamente all'estero, v. D.L. 15 febbraio 2008, n. 24 (conv. L. 27 febbraio 2008, n. 30), recante *Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008*. I provvedimenti citati valgono a mero titolo esemplificativo, essendo la casistica in materia piuttosto ampia.

## **SCHEDE DI LETTURA**



## **Articolo 1**

*(Disciplina per il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni amministrative per l'anno 2009)*

1. Limitatamente all'anno 2009, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con il primo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, anche quando disciplinate da norme regionali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:

a) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;

b) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali si considera giorno della votazione quello della domenica;

c) le operazioni previste dall'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, devono essere ultimate non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente a quello della votazione, giorno in cui deve essere pubblicato il manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; il termine per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'articolo 33 del citato testo unico n. 223 del 1967 decorre dalla data di pubblicazione del suddetto manifesto;

d) per il materiale occorrente agli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni dell'articolo 33 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

e) le cartoline avviso agli elettori residenti all'estero che esercitano il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione del territorio nazionale sono spedite col mezzo postale più rapido;

f) salvo quanto previsto dal presente decreto, per la nomina dei componenti, per la costituzione e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per le operazioni preliminari alla votazione si applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n.95, e 21 marzo 1990, n.53, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

g) gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, restano aperti dal lunedì al venerdì antecedenti alla votazione dalle ore 9 alle ore 19, il sabato dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto;

h) l'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro il giovedì precedente il giorno della votazione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti degli

uffici elettorali di sezione, ovvero è presentato direttamente ai singoli presidenti degli uffici elettorali di sezione il sabato, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione;

*i)* gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, devono essere effettuati entro le ore 7 e 30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione, provvedendo ad espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede;

*l)* l'ufficio elettorale di sezione, dopo che siano state ultimate le operazioni di votazione e di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e le schede avanzate. I plichi devono essere contemporaneamente rimessi, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al tribunale del circondario o sezione distaccata, che ne rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, l'ufficio elettorale di sezione dà inizio alle operazioni di scrutinio per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

*m)* lo scrutinio per le elezioni provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni provinciali e poi, senza interruzione, di quelle per le elezioni comunali;

*n)* ai componenti di tutti gli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 13 marzo 1980, n.70;

*o)* in caso di successivo secondo turno

di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci, si applicano le disposizioni di cui alle lettere *a), b), f), g), h), i)* ed *n)* e le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni nella giornata di domenica, appena completate le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, l'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento. Dall'attuazione del precedente periodo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ed alle elezioni dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo. Il riparto delle

spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'Amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni.

3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri

del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali delle regioni a statuto speciale, il riparto di cui al comma 2 è effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al medesimo comma 2, primo periodo.

L'**articolo 1** pone una speciale disciplina volta a consentire lo svolgimento contemporaneo delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle elezioni amministrative, che si terranno nel corso del 2009.

In sede di relazione illustrativa, il Governo chiarisce le ragioni che hanno determinato l'intervento legislativo in esame. Con l'entrata in vigore della legge 16 aprile 2002, n. 62<sup>4</sup>, non risulta più possibile, a legislazione vigente, procedere al contestuale svolgimento del ciclo generale di elezioni amministrative con le consultazioni europee, a suo tempo consentito dalle disposizioni introdotte con il decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300<sup>5</sup>, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453.

Infatti, l'articolo 1, comma 1, lettera *e*), di tale decreto-legge rinvia, per gli orari di votazione, alla normativa che disciplina l'elezione della Camera dei deputati e, quindi, anche all'articolo 64-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (articolo introdotto successivamente dalla citata legge n. 62 del 2002) secondo cui le operazioni di votazione terminano alle ore 15 del lunedì.

Per le elezioni europee – nota il Governo - non si può però prolungare in alcun modo l'orario di votazione al lunedì, atteso che l'articolo 9 dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976 e approvato con legge 6 aprile 1977, n. 150, stabilisce che tutti gli Stati membri devono svolgere le elezioni in una data compresa entro uno stesso periodo di tempo tra la mattina del giovedì e la domenica immediatamente successiva (il Consiglio dell'Unione europea ha già reso noto, con comunicato stampa del 6 giugno scorso, che le prossime elezioni del Parlamento europeo avranno luogo tra il 4 ed il 7 giugno 2009).

Pertanto, se si vuole consentire l'abbinamento delle elezioni amministrative con le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia – come il Governo intende fare, anche 'per ragioni finanziarie' e 'per non chiamare troppe volte alle urne gli elettori in date ravvicinate' – si rende necessario procedere ad anticipare l'inizio della votazione per tutte le consultazioni abbinate sin dal pomeriggio di sabato, per poi chiudere la votazione alle ore 22 della domenica.

---

<sup>4</sup> Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale.

<sup>5</sup> Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative.

L'articolo in esame reca quindi una disciplina *ad hoc*, che riguarda:

1. solo le consultazioni 'europee' e 'amministrative' che si svolgeranno nell'anno 2009;
2. solo le suddette consultazioni che si svolgeranno in forma abbinata (cd. *election day*);
3. *anche* le votazioni, aventi le caratteristiche 1. e 2., per il rinnovo degli organi assembleari e di governo degli enti locali appartenenti a regioni a statuto speciale.

Che si tratti di una disciplina applicabile anche agli enti locali di regioni ad autonomia differenziata si evince dal riferimento espresso, contenuto nel testo, alle elezioni '*anche quando disciplinate da norme regionali*' (come noto, la legislazione elettorale degli enti locali, quando questi sono siti in regioni a statuto ordinario, spetta allo Stato, *ex art. 117, co. secondo lett. p*)).

*L'applicabilità di siffatta disciplina statale anche nell'ambito delle regioni ad autonomia differenziata va valutata alla luce delle competenze statutarie di queste ultime.*

A titolo meramente esemplificativo, si richiama la sentenza 173/2005 della Corte costituzionale, nel cui ambito è stato affermato che sussiste la competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia a disciplinare l'elezione dei propri enti locali, competenza che si fonda sull'art. 4, n. 1-*bis*, dello statuto speciale, così come modificato dall'art. 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige), che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva della Regione "l'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni". L'art. 7 del d.lgs. n. 9 del 1997, specifica l'ambito di questa disposizione, espressamente stabilendo che <<la Regione disciplina il procedimento di elezione negli enti locali, esercitandone tutte le funzioni, compresa la fissazione e l'indizione dei comizi elettorali>>.

La giurisprudenza della Corte ha ripetutamente affermato, al riguardo, che la legislazione elettorale non è di per sé estranea alla materia dell'ordinamento degli enti locali, poiché la configurazione degli organi di governo, i loro rapporti, le loro modalità di formazione e quindi anche le modalità di elezione degli organi rappresentativi costituiscono aspetti di questa materia riservata alle Regioni a statuto differenziato (cfr. *ex plurimis* sentenze n. 84 del 1997, n. 48 del 2003).

*Ai fini della valutazione di compatibilità con gli statuti speciali vanno evidenziati: a) il carattere meramente facoltativo dell'abbinamento delle*

*elezioni; b) la presenza di una previsione del tutto analoga a quella in esame – anche nell’ambito applicativo – nell’articolo 6 della legge 90/2004<sup>6</sup>.*

L’articolo 6 citato così esordisce: “In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia della primavera del 2004 con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, *quand’anche regolamentate da norme regionali*, si osservano le seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni (...)”.

Non risulta che detta disposizione abbia originato pronunce della Corte costituzionale.

La disciplina introdotta dall’articolo in esame è relativa ad alcuni aspetti del procedimento elettorale: per i profili non normati in questa sede resta ferma la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali.

- a) **Operazioni di votazione:** ne è previsto lo svolgimento dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;
- b) **Computo dei termini dei procedimenti elettorali:** a tale fine va considerato come giorno della votazione quello della domenica;
- c) **Composizione delle liste elettorali:** le variazioni delle liste devono essere ultimate non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente a quello della votazione, giorno in cui deve essere pubblicato il manifesto recante l’annuncio dell’avvenuta convocazione dei comizi per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia; entro dieci giorni dalla data di pubblicazione di detto manifesto va compilato l’elenco dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il diciottesimo anno di età;
- d) **Materiale occorrente agli uffici elettorali di sezione:** entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con l’assistenza del segretario comunale, accerta l’esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l’arredamento delle varie sezioni; la Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme con i pacchi delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello dell’elezione;
- e) **Elettori residenti all’estero:** le cartoline avviso per coloro che esercitano il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione del territorio nazionale sono spedite col mezzo postale più rapido;
- f) **Nomina dei componenti, costituzione e funzionamento degli uffici elettorali di sezione; operazioni preliminari alla votazione:** si

---

<sup>6</sup> *Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell’anno 2004.*

applicano le disposizioni previste di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95<sup>7</sup>, e 21 marzo 1990, n. 53<sup>8</sup>, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, salvo quanto previsto dal testo in esame;

- g) **Rilascio delle tessere elettorali:** gli uffici elettorali comunali - al fine di rilasciare le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale - restano aperti dal lunedì al venerdì antecedenti alla votazione dalle ore 9 alle ore 19, il sabato dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto;
- h) **Atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione:** va presentato, entro il giovedì precedente il giorno della votazione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti degli uffici elettorali di sezione, ovvero va presentato direttamente ai singoli presidenti degli uffici elettorali di sezione il sabato, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione;
- i) **Consegna del materiale elettorale al presidente dell'ufficio elettorale di sezione e operazioni preliminari:** il Sindaco consegna il materiale entro le ore 7 e 30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione, provvedendo ad espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede;
- l) **Operazioni successive al voto:** l'ufficio elettorale di sezione, dopo che siano state ultimate le operazioni di votazione e di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e le schede avanzate. I plichi devono essere contemporaneamente rimessi, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al tribunale del circondario o sezione distaccata, che ne rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, l'ufficio elettorale di sezione dà inizio alle operazioni di scrutinio per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
- m) **Inizio dello scrutinio per le elezioni amministrative:** lo scrutinio per le elezioni provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni provinciali e poi, senza interruzione, di quelle per le elezioni comunali;

---

<sup>7</sup> Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

<sup>8</sup> Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

- n) **Compensi dei componenti degli uffici elettorali di sezione:** al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale; a ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione spetta un onorario fisso forfettario di euro 120; l'effettuazione di più consultazioni contemporanee comporta una maggiorazione dei predetti compensi, rispettivamente di 37 e 25 euro; al presidente ed ai componenti del seggio speciale che raccoglie il voto degli elettori ricoverati in ospedali e case di cura spetta un onorario fisso forfettario, rispettivamente di euro 90 e di euro 61;
- o) **Secondo turno di votazione alle elezioni amministrative:** si applicano le disposizioni di cui alle lettere *a), b), f), g), h), i) ed n)* (v. sopra); le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni nella giornata di domenica, appena completate le operazioni legate alla dichiarazione di chiusura delle votazioni.

Il **comma 2** dispone che, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni secondo quanto previsto dal comma 1, l'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento. Dall'attuazione di tale disciplina non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ed alle elezioni dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di bilancio di cui si è detto.

Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni, da presentarsi entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'Amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni.

Il **comma 3** prevede che, ove sia dia il caso di abbinamento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo con le elezioni amministrative nelle regioni a

statuto speciale (v. sopra, commento al comma 1), il riparto delle spese è effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di bilancio previsto dal comma 2.

## Articolo 2

*(Voto dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell'anno 2009)*

1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell'anno 2009, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per le circoscrizioni del territorio nazionale, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:

a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;

b) dipendenti di Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n.230, che si trovano in servizio fuori dal territorio dell'Unione europea presso istituti universitari e di ricerca per una durata complessiva all'estero di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi.

2. Gli elettori di cui al comma 1, lettera a), appartenenti alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, se già effettivi sul territorio nazionale di grandi unità, reggimenti, battaglioni e equivalenti, o unità navali, impiegati organicamente in missioni internazionali esercitano il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione in cui è compreso il comune ove hanno sede i citati enti di appartenenza. I rimanenti elettori di cui alla stessa lettera a), nonché quelli di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per la circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma.

3. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a) e b), presentano dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo del proprio reparto o dimora all'estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera b), entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fanno pervenire la dichiarazione

all'amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente. Il comando o amministrazione di appartenenza o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fa pervenire all'ufficio consolare i nominativi dei dichiaranti, in elenchi distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo, unitamente all'attestazione della presentazione delle rispettive dichiarazioni entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al comma 1.

4. Gli elettori di cui al comma 1, lettera c), fanno pervenire direttamente all'ufficio consolare la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 3, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti sia il servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi, sia la presenza all'estero da almeno tre mesi alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera c), unitamente alla dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal

comma 5, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 3, rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del professore o ricercatore.

5. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune, tramite telefax o per via telematica, l'elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che hanno fatto pervenire le dichiarazioni di cui ai commi 3 e 4. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalità, invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti, ovvero, in caso di svolgimento contestuale di altra consultazione in cui non trova applicazione la modalità del voto per corrispondenza, ad apporre apposita annotazione sulle medesime liste. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione ed il comune

trasmette, tramite telefax o per via telematica, apposita comunicazione all'ufficio consolare entro il medesimo termine previsto al secondo periodo. L'ufficio consolare iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza in apposito elenco.

6. Gli elettori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, che hanno fatto pervenire la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, possono revocarla mediante espressa dichiarazione di revoca, datata e sottoscritta dall'interessato, che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia. L'ufficio consolare, entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca, tramite telefax o per via telematica, al comune di residenza del dichiarante.

7. Gli elettori che hanno presentato dichiarazione di revoca ai sensi del comma 6 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni previste al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, non hanno fatto pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalità previsti dai commi 3 e 4, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza ed ivi esercitano il proprio diritto di voto per la circoscrizione del territorio nazionale in cui è compresa la sezione di assegnazione. Gli elettori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, aventi diritto al voto per corrispondenza, che non hanno revocato la relativa dichiarazione nei termini e con le modalità previsti al comma 6, non possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale. Gli elettori di cui al comma 1, lettera *a)*, aventi diritto al voto per corrispondenza, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora presentino al comune apposita attestazione del

comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero.

8. Il Ministero dell'interno, entro il ventiseiesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, consegna al Ministero degli affari esteri, per gli elettori che esercitano il diritto di voto per la circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma, le liste dei candidati e il modello della scheda elettorale relativi alla medesima circoscrizione. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari, preposte a tale fine dallo stesso Ministero, provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico che viene inviato all'elettore temporaneamente all'estero che esercita il diritto di voto per corrispondenza. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale della circoscrizione indicata al primo periodo e la relativa busta, le liste dei candidati, la matita copiativa nonché una busta affrancata recante l'indirizzo del competente ufficio consolare. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale mediante la matita copiativa, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente alla matita copiativa e al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun

segno di riconoscimento.

9. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto.

10. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono scrutinate dai seggi costituiti presso gli uffici elettorali circoscrizionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n.408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n.483.

11. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, al presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la Corte d'appello di Roma, le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente alla data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente all'elenco di cui al comma 5, quinto periodo. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo e di quelle non utilizzate per i casi di mancato recapito del plico all'elettore. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.

12. Per gli elettori che esercitano il diritto di voto per circoscrizioni diverse da quella di Roma di cui al comma 2, primo periodo, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito

all'elettore all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché quelle di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, ai presidenti dei rispettivi uffici elettorali circoscrizionali costituiti presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione è il capoluogo della circoscrizione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n.18, e della tabella A allegata alla medesima legge. Le intese di cui al presente comma sono effettuate, ove necessario, anche per consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al comma 1, lettera *a)*, che votano per corrispondenza per la circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma, nonché agli elettori in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari e ai loro familiari conviventi. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, non trova applicazione l'articolo 19 della legge 27 dicembre 2001, n.459.

13. L'assegnazione dei plichi, contenenti le buste con le schede votate dagli elettori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, è effettuata, a cura dei presidenti dei rispettivi uffici elettorali circoscrizionali, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalità tali da garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna, lo scrutinio congiunto e la verbalizzazione unica previsti dai commi 15, lettera *d)*, e 16.

14. Insieme ai plichi contenenti le buste inviate dagli elettori, i presidenti degli uffici elettorali circoscrizionali consegnano ai presidenti dei seggi copie, autenticate dagli stessi presidenti, degli elenchi degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza di cui al comma 5, quinto periodo.

15. A partire dalle ore 15 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale, i presidenti dei seggi

procedono alle operazioni di apertura dei plichi assegnati al seggio. Ciascun presidente, coadiuvato dal segretario:

a) apre i plichi e accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicato nel verbale di consegna dei plichi;

b) procede all'apertura di ciascuna delle buste esterne, compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

1) accerta che la busta esterna contenga sia il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore, sia la busta interna, destinata a contenere la scheda con l'espressione del voto;

2) accerta che il tagliando incluso nella busta esterna appartenga ad un elettore incluso negli elenchi consolari degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza;

3) accerta che la busta interna, destinata a contenere la scheda con l'espressione del voto, sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento;

4) annulla la scheda inclusa in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di un elettore che ha votato più di una volta, o di un elettore non inserito negli elenchi consolari, ovvero contenuta in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso, separa dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta interna recante la scheda annullata, in modo che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;

c) successivamente, procede all'apertura delle singole buste interne, accertandosi, in ogni caso, che nessuno apra le schede

ed imprimendo il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;

d) incarica uno scrutatore di apporre la propria firma sul retro di ciascuna scheda e di inserirla immediatamente nell'urna in uso presso il seggio anche per contenere le schede votate dagli elettori residenti negli altri Paesi dell'Unione europea.

16. A partire dalle ore 22 dello stesso giorno di domenica, i seggi procedono allo scrutinio congiunto delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e delle schede votate dagli elettori residenti negli altri Paesi dell'Unione europea, effettuando anche la verbalizzazione unica del risultato di tale scrutinio congiunto.

17. Per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e per le operazioni preliminari allo scrutinio trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n.459, ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n.104, in quanto compatibili. Per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n.408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n.483, fermo restando che il termine orario previsto dal comma 6 del medesimo articolo è anticipato alle ore 14 del giorno fissato per la votazione.

L'**articolo 2** reca la speciale disciplina volta ad agevolare il voto dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali, in relazione alle elezioni dei membri del Parlamento europeo che si terranno nell'anno 2009.

In sede di relazione illustrativa il Governo fa presente che l'ordinamento vigente non accorda modalità agevolate di partecipazione al voto dei cittadini italiani temporaneamente residenti all'estero; tali elettori, pertanto, dovrebbero esercitare il proprio diritto di voto direttamente presso la sezione elettorale di assegnazione nel territorio nazionale, con la conseguenza che alcune categorie di elettori potrebbero essere concretamente private del diritto di voto a causa dell'assolvimento di delicati doveri di ufficio svolti all'estero a servizio del Paese durante il periodo di votazione. Ciò vale anche per le prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, con l'unica eccezione dei soggetti temporaneamente residenti per motivi di lavoro o di studio negli altri Paesi dell'Unione europea, che possono votare su domanda nei seggi istituiti *in loco* (ex articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408<sup>9</sup>).

Una disposizione analoga a quella in esame venne adottata con l'art. 3-*sexies* del D.L. 1/2006<sup>10</sup>, il quale ammise a votare per corrispondenza, limitatamente alle elezioni politiche del 2006 e al *referendum* costituzionale svoltosi il 25 giugno del medesimo anno, gli italiani che si trovassero temporaneamente all'estero per missioni internazionali o per altri motivi di servizio (dipendenti di amministrazioni statali e familiari; professori universitari e ricercatori).

Successivamente, il decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, ha recato, all'articolo 2, la disciplina del voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nell'anno 2008.

### ***Gli aventi diritto al voto all'estero***

Il **comma 1** individua i soggetti ai quali è destinato l'intervento normativo. Si tratta:

- del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnato temporaneamente al di fuori dal territorio dell'Unione europea in missioni internazionali (comma 1, **lettera a**);
- dei dipendenti di amministrazioni statali che per ragioni di servizio si trovino fuori dal territorio UE in via transitoria, purché la durata prevista del soggiorno, attestata dall'amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi (comma 1, **lettera b**);
- dei familiari conviventi dei dipendenti statali di cui al punto precedente, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (comma 1, **lettera b**) (se fossero iscritti, essi sarebbero infatti ammessi al voto

---

<sup>9</sup> *Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo*, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1994, n. 483.

<sup>10</sup> D.L. 3 gennaio 2006, n. 1 (conv. con mod. in L. 27 gennaio 2006, n. 22), *Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche*.

nella circoscrizione Estero, trovando applicazione la disciplina sul voto degli italiani all'estero di cui alla L. 459/2001<sup>11</sup>;

- dei professori universitari (ordinari e associati), dei ricercatori e dei professori aggregati in servizio presso istituti universitari e di ricerca al di fuori della UE per almeno sei mesi, purché, alla data di indizione delle elezioni, si trovino all'estero da almeno tre mesi; nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all'estero, dei loro familiari conviventi. (comma 1, **lettera c**)).

I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al voto epistolare per le circoscrizioni del territorio nazionale.

Il **comma 2** precisa che:

- in via generale, il voto è esercitato nella circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma;
- fa eccezione il personale appartenente alle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, impegnato in missioni internazionali, il quale sia effettivo in unità organiche (grandi unità, reggimenti, battaglioni e equivalenti) o unità navali impiegate in modo organico nelle missioni stesse; tali elettori sono ammessi a votare per le circoscrizioni in cui è compreso il comune ove hanno sede dette unità.

### ***La richiesta di voto per corrispondenza***

Ai sensi dei **commi 3 e 4**, l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero è condizionato alla presentazione di apposita domanda degli interessati.

Il personale militare o di polizia in missione e i dipendenti statali (e familiari conviventi) di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 hanno l'onere di presentare tale domanda al comando o, rispettivamente, all'amministrazione di appartenenza entro il 35° giorno antecedente la data della votazione in Italia. Il comando o l'amministrazione ricevente, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fa pervenire gli elenchi dei richiedenti, distinti per comune di residenza, all'ufficio consolare (**comma 3**).

I professori e ricercatori universitari di cui alla lettera *c*) del comma 1 presentano la loro richiesta direttamente all'ufficio consolare (**comma 4**).

L'attestazione dei requisiti di cui al comma 1 per l'esercizio del voto all'estero è effettuata direttamente dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Ai sensi del successivo **comma 6** la domanda può essere revocata dagli interessati mediante dichiarazione scritta, ma non oltre il 23° giorno antecedente la data delle votazioni in Italia.

Il **comma 7** precisa che gli elettori che non abbiano fatto pervenire la domanda nei termini o che l'abbiano revocata potranno esercitare il diritto di voto solo in Italia, nella circoscrizione relativa al comune di residenza.

---

<sup>11</sup> L. 27 dicembre 2001, n. 459, *Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*.

Gli altri elettori potranno esercitare il diritto di voto solo per corrispondenza: è tuttavia prevista un'eccezione per gli elettori impegnati in missioni internazionali che siano effettivi in unità organiche o navali impiegate organicamente in missioni internazionali: essi potranno votare in Italia qualora, per cause di forza maggiore, non abbiano potuto votare all'estero, previa apposita attestazione del comandante del reparto di appartenenza o di impiego.

Il **comma 5** descrive la procedura che fa seguito alla richiesta di voto per corrispondenza:

- entro il 25° giorno antecedente la data delle votazioni in Italia gli uffici consolari trasmettono ai rispettivi comuni di residenza gli elenchi dei richiedenti;
- entro le successive 24 ore ciascun comune invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'Ufficio elettorale relativa all'assenza di cause ostative all'elettorato attivo; qualora sussistano cause ostative, queste sono parimenti comunicate all'ufficio consolare. Gli uffici consolari iscrivono i nominativi degli aventi diritto al voto in un apposito elenco, distinto per circoscrizioni elettorali della Camera;
- nei successivi due giorni, l'ufficiale elettorale trasmette alla commissione elettorale circondariale l'elenco degli elettori per i quali è stata attestata l'assenza di cause ostative;
- entro il 20° giorno antecedente il voto la commissione elettorale circondariale depenna tali elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti, ovvero – in caso di svolgimento contestuale di altra consultazione elettorale – provvede ad apposita annotazione sulle liste.

Le comunicazioni di cui s'è detto hanno luogo con telefax o per via telematica.

### ***Le operazioni di voto***

Entro il 26° giorno antecedente la data del voto, il Ministero dell'interno consegna al Ministero per gli affari esteri le liste di candidati e i modelli delle schede elettorali relative alla circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma (**comma 8**). La stampa del materiale elettorale è predisposta dalle rappresentanze diplomatiche e consolari; l'invio all'elettore del plico contenente la scheda elettorale e il restante materiale deve aver luogo non oltre 18 giorni prima della data fissata per le votazioni in Italia.

L'elettore, dopo aver espresso il suo voto, deve spedire la busta contenente la scheda o le schede elettorali all'ufficio consolare entro il 10° giorno antecedente la data delle votazioni in Italia.

I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto. (**comma 9**).

### ***Lo scrutinio dei voti***

Le schede votate per corrispondenza dagli elettori temporaneamente all'estero vengono scrutinate dagli speciali seggi elettorali per gli elettori residenti all'estero, costituiti presso gli uffici elettorali circoscrizionali (**comma 10**).

Ai sensi della **comma 11**, i responsabili degli uffici consolari devono inviare senza ritardo, al presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la Corte d'appello di Roma, le buste comunque pervenute entro le ore 16 (ora locale) del giovedì antecedente alla data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente all'elenco elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza. L'invio deve essere effettuato con precise modalità 'di garanzia': ossia con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. Dopo l'invio dei plichi in Italia, è previsto si proceda all'immediato incenerimento delle schede pervenute fuori termine e di quelle non utilizzate per i casi di mancato recapito del plico all'elettore. Di tali operazioni gli uffici consolari devono redigere apposito verbale, da trasmettersi al Ministero degli affari esteri.

L'assegnazione dei plichi contenenti le buste con le schede votate dagli elettori per corrispondenza è effettuata, a cura dei presidenti dei rispettivi uffici elettorali circoscrizionali, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalità tali da garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna, lo scrutinio congiunto e la verbalizzazione unica (**comma 13**).

Insieme ai plichi contenenti le buste inviate dagli elettori, i presidenti degli uffici elettorali circoscrizionali consegnano ai presidenti dei seggi copie, autenticate dagli stessi presidenti, degli elenchi degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza (**comma 14**).

Il **comma 15** stabilisce che, a partire dalle ore 15 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale, i presidenti dei seggi procedono alle operazioni di apertura dei plichi assegnati al seggio. Ciascun presidente, coadiuvato dal segretario, deve porre in essere una serie di operazioni preliminari allo scrutinio, tese a verificare la regolarità del voto esercitato per corrispondenza.

Dello scrutinio in senso stretto si occupa il **comma 16**, il quale stabilisce a partire dalle ore 22 dello stesso giorno di domenica, i seggi procedono allo scrutinio congiunto delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e delle schede votate dagli elettori residenti negli altri Paesi dell'Unione europea, effettuando anche la verbalizzazione unica del risultato di tale scrutinio congiunto.

Il **comma 17** prevede che per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e per le operazioni preliminari allo scrutinio trovino applicazione le disposizioni della legge sul voto degli italiani all'estero e del relativo regolamento di attuazione<sup>12</sup>, *in quanto compatibili*.

*Si segnala che, sul piano della formulazione, i rinvii a discipline esterne 'in quanto compatibili' andrebbero evitati (così come raccomandato dalle vigenti circolari in materia di formulazione tecnica dei testi legislativi), poiché suscettibili di determinare incertezze interpretative e applicative.*

### ***Le attività ministeriali prodromiche all'esercizio del voto***

Il **comma 12** stabilisce che, in relazione agli elettori che esercitano il diritto di voto per corrispondenza per circoscrizioni diverse da quella di Roma, devono essere definite - in considerazione delle particolari situazioni locali e di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno - le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito all'elettore all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché quelle di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, ai presidenti dei rispettivi uffici elettorali circoscrizionali costituiti presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione è il capoluogo della circoscrizione. Il comma in esame soggiunge che le intese tra i ministeri interessati possono essere effettuate, ove necessario, anche per consentire l'esercizio del diritto di voto a: 1. gli elettori impegnati in missioni internazionali che votano per corrispondenza per la circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma; 2. agli elettori in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari e ai loro familiari conviventi.

L'**ultimo periodo** del comma in esame precisa che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo in commento, non trova applicazione l'articolo 19 della legge 27 dicembre 2001, n. 459<sup>13</sup>.

Quest'ultimo reca una disciplina articolata.

Prevede che le rappresentanze diplomatiche italiane concludano intese in forma semplificata con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire: a) che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza; b) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla legge sul voto all'estero. Demanda inoltre al Ministro degli affari esteri un'informativa al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno sulle intese in forma semplificata concluse. Stabilisce poi che le disposizioni

---

<sup>12</sup> Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

<sup>13</sup> *Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.*

della legge riguardanti il voto per corrispondenza non si applicano ai cittadini italiani residenti negli Stati con i cui Governi non sia possibile concludere le intese in forma semplificata: ad essi si applicano le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia; stabilisce inoltre che le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia si applicano anche agli elettori residenti in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente, l'esercizio del diritto di voto secondo le condizioni eguaglianza, libertà, segretezza e assenza di pericolo innanzi richiamate.

*L'ultimo periodo del comma presenta una formulazione che non appare di agevole lettura (v., infra, la diversa formulazione dell'art. 3, co. 3).*

*La norma, va evidenziato, ha una posizione centrale, essendo posta 'ai fini dell'attuazione' di tutte le disposizioni recate dall'articolo in esame.*

Il Governo, in sede di relazione, così si sofferma sulla disposizione *de qua*: “Attese le particolari situazioni locali in vari Stati, il comma 12 dell'articolo 2 e il comma 3 dell'articolo 3 prevedono la stipula di apposite intese tra le amministrazioni interessate al fine di garantire *comunque* il diritto al voto costituzionalmente tutelato”.



### Articolo 3

*(Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell'anno 2009)*

1. In occasione dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell'anno 2009, esercitano il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:

a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;

b) dipendenti di Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n.230, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi.

2. A tali fini, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero, nonché per lo svolgimento delle

operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n.459, ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n.104, in quanto compatibili.

3. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, per gli elettori di cui al comma 1, lettera a), nonché per gli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e loro familiari conviventi, sono definite, ove necessario in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito ai suddetti elettori all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Tali intese sono effettuate anche per consentire comunque l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al presente comma, nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n.459, ovvero vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del medesimo articolo 19.

4. Ai fini dello scrutinio congiunto delle schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e

c), con le schede votate dagli elettori residenti all'estero, l'assegnazione dei relativi plichi è effettuata, a cura del presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalità tali da garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna e la verbalizzazione unica delle risultanze di tale scrutinio congiunto tra schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e schede votate da elettori residenti all'estero, anche provenienti da altro ufficio consolare o Stato della medesima ripartizione.

5. Nel caso in cui le date fissate per le votazioni nel territorio nazionale per i *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione e per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

non siano distanti più di quindici giorni, fuori dal territorio dell'Unione europea la dichiarazione pervenuta, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della prima votazione è valida anche per la seconda votazione, salvo espressa volontà contraria e fatta salva la facoltà di revoca entro il ventitreesimo giorno antecedente alla data della relativa votazione. Ove possibile, agli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza per i due diversi tipi di consultazioni, viene inviato un plico unico con buste distinte per ciascun tipo di consultazione, contenenti le schede ed il restante materiale previsto dalla legge per l'esercizio del voto per corrispondenza in ciascuna consultazione.

L'**articolo 3** persegue finalità identiche a quelle sottese all'articolo 2, essendo volto a consentire l'esercizio del voto referendario ad alcune tipologie di cittadini che si trovano temporaneamente all'estero, in relazione ai *referendum* abrogativi che si svolgeranno nell'anno 2009.

Secondo quanto affermato in sede di relazione illustrativa, l'articolo 3 disciplina la consultazione referendaria *ex* articolo 75 della Costituzione (nella quale si applica la citata legge n. 459 del 2001 con il voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero per tutti gli elettori residenti all'estero) dovendo tenersi conto che la scheda referendaria è unica; pertanto, al Governo appare logico utilizzare, per motivi di funzionalità tecnico-organizzativa, la stessa procedura adottata contestualmente per il voto degli elettori residenti all'estero, come già avvenuto in occasione della consultazione referendaria costituzionale del 2006, utilizzando anche per gli elettori temporaneamente all'estero la stessa scheda in uso presso la circoscrizione Estero e prevedendo l'effettuazione dello scrutinio da parte dei seggi istituiti dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero per le schede votate dai residenti all'estero.

L'ambito soggettivo della norma, delineato dal **comma 1**, è lo stesso dell'articolo 2, con la differenza che in questo caso si fa riferimento alla permanenza "*all'estero*" e non al di "*fuori dal territorio dell'Unione europea*" (v. la scheda relativa all'art. 2, per le ragioni tecniche del diverso riferimento colà previsto). Quindi, possono votare per corrispondenza i cittadini - appartenenti alle medesime categorie previste dall'art. 2 - che si trovano all'estero per motivi

di servizio o missioni internazionali; nonché i relativi familiari, purché conviventi e non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero.

Il **comma 2** pone una disciplina *per relationem*: rinvia, quanto alle modalità di richiesta del voto epistolare e alle garanzie per il personale militare e di polizia - alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9 (v. sopra); nonché - per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero, per lo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati - alle disposizioni della legge sul voto degli italiani residenti all'estero e al relativo regolamento di attuazione<sup>14</sup>, *in quanto compatibili (si rinvia, sul punto, a quanto rilevato nella scheda di lettura dell'art.2)*.

Ai sensi del **comma 3** negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di 'attività istituzionali', per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, nonché per gli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e loro familiari conviventi, sono definite, ove necessario in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito ai suddetti elettori all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

Tali intese, precisa il testo, sono effettuate anche per consentire *comunque* l'esercizio del diritto di voto - *nella modalità per corrispondenza, deve intendersi* - agli elettori riguardati dal comma in esame, nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della più volte citata legge 459/2001, ovvero vi sia la ostativa situazione politica o sociale di cui al comma 4 del medesimo articolo 19 (sul punto, v. sopra il commento al comma 12 dell'articolo 2).

Il **comma 4** prefigura lo scrutinio congiunto delle schede votate per corrispondenza da tutti gli italiani all'estero, ossia dai residenti e dai soggiornanti 'a tempo' per motivi di servizio o missioni internazionali. A tale fine, è previsto che l'assegnazione dei relativi plichi sia effettuata, a cura del presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalità tali da garantire:

- la segretezza del voto;
- 

<sup>14</sup> Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

- l'inserimento in una medesima urna e la verbalizzazione unica delle risultanze di tale scrutinio congiunto.

Il **comma 5** reca, infine, disposizioni comportanti un'economia procedurale, in quanto "*tese allo snellimento delle procedure di formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto e di invio del plico con le schede*" (v. relazione) nel caso in cui le consultazioni europee e referendarie non siano fissate in date distanti più di quindici giorni l'una dall'altra.

In tale evenienza, la dichiarazione finalizzata a esercitare il voto per corrispondenza, pervenuta non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della prima votazione, vale anche per la seconda consultazione, salvo espressa volontà contraria e fatta salva la facoltà di revoca entro il ventitreesimo giorno antecedente alla data della relativa votazione.

Ove possibile - specifica il comma - agli elettori aventi diritto al voto per corrispondenza per i due diversi tipi di consultazioni viene inviato un plico unico con buste distinte per ciascun tipo di consultazione, contenenti le schede ed il restante materiale previsto dalla legge per l'esercizio del voto per corrispondenza in ciascuna consultazione.

## Articolo 4

*(Disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali)*

1. In previsione degli adempimenti affidati dalla legge alle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali nell'anno 2009, il prefetto, al fine di assicurare comunque il *quorum* alle medesime commissioni, designa al presidente della Corte d'appello, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, funzionari statali da nominare componenti aggiunti. Tali funzionari

partecipano ai lavori in caso di assenza degli altri componenti titolari o supplenti e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223.

L'**articolo 4** reca disposizioni volte ad assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, in vista delle elezioni amministrative che si svolgeranno nel corso del 2009.

La relazione illustrativa afferma che la disciplina recata dall'articolo in esame è '*indispensabile*' per garantire la regolarità dei prossimi procedimenti elettorali, contribuendo ad assicurare maggiore funzionalità a commissioni, quali quelle circondariali, chiamate dalla legge ad un rilevante ruolo di amministrazione attiva in occasione della revisione straordinaria delle liste degli elettori in prossimità di ogni consultazione, ad una funzione di controllo e garanzia del sistema di godimento dell'elettorato attivo, nonché al compito di esame e di ammissione, entro termini ristretti, delle liste di candidati.

Il Governo precisa che il meccanismo di designazione qui previsto è conforme a quanto già stabilito dal recente decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24<sup>15</sup> (v. art. 6).

Il **comma unico** dell'articolo in esame stabilisce - al fine indicato di assicurare comunque il *quorum* delle commissioni, in previsione degli adempimenti che queste dovranno effettuare nell'anno 2009 - che il prefetto designi al presidente della Corte d'appello, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, funzionari statali da nominare quali componenti 'aggiunti'.

Tali funzionari sono chiamati a partecipare ai lavori della commissione:

- in caso di assenza degli altri componenti titolari o supplenti;

---

<sup>15</sup> *Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008*, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2008, n. 30.

- nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (si tratta della decadenza dei membri che, senza giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive).

Si ricorda che in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario è prevista, dopo l'insediamento del consiglio provinciale, la costituzione di una commissione elettorale circondariale presieduta dal prefetto o da un suo delegato e composta da quattro componenti effettivi e da quattro componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale. La Commissione rimane in carica sino all'insediamento della nuova Commissione (art. 21 del citato DPR 223/1967).

L'organismo svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni (*ex art. 29 DPR 223/1967*): esamina le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui ricorsi presentati contro di esse; cancella dagli elenchi formati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente proposti per la iscrizione o per la cancellazione, anche quando non vi sia reclamo; decide sulle domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle pervenute direttamente; iscrive, su domanda o d'ufficio, coloro che da nuovi documenti risultino in possesso dei requisiti necessari, previa richiesta del certificato del casellario giudiziale.

Nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000 (art. 25). Il presidente della Commissione mandamentale ripartisce i compiti fra questa e le Sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attività.

Si ricorda infine che la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)" ha introdotto, all'art. 2, comma 30, un nuovo assetto di competenze in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, prevedendo tra l'altro la gratuità delle funzioni di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, salvo il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

**Articolo 5**  
*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a 1.451.850 euro per l'anno 2009, si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare».

L'**articolo 5** reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del decreto-legge, stimata in 1.451.850 euro per l'anno 2009.

La relativa copertura finanziaria è individuata nel Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare».



**Articolo 6**  
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

L'**articolo 6** dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U.





## Ultimi dossier del Servizio Studi

85	Dossier	Caratteristiche economiche e socio-demografiche delle famiglie desunte dai dati disponibili dell'Istat e della Banca d'Italia Parte II: dati Istat
86	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1280 "Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale"
87	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1306 "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente"
88	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1305 "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti"
89/I	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1315 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"
89/II	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 1315 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"
90	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1117-A "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" Il testo delle Commissioni riunite
91	Dossier	Il canone radiotelevisivo in Europa
92	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1333 "Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008"
93	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1334 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali"
94	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1342 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".